

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –articolo 9, comma 2, lettera l)

COMUNE DI PESCIA ***(Provincia di PISTOIA)***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE Consiglio Comunale n. 43 del 14 giugno 2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE Consiglio Comunale n. 11 del 01 febbraio 2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE Consiglio Comunale n. 40 del 30/03/2026

Titolo 1 - Norme generali.....	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3 - Finalità del Regolamento.....	5
Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo.....	5
Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva	6
Articolo 6 - Esercizio dell'attività.....	7
Articolo 7 - Compiti degli uffici comunali.....	7
Articolo 8 - Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali.....	8
Articolo 9 - Delega.....	8
Articolo 10 - Durata delle concessioni.....	8
Articolo 11 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	9
Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria.....	9
Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli.....	9
Titolo 2 - Mercati.....	10
Articolo 14 - Definizioni.....	10
Articolo 15 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	10
Articolo 16 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	10
Articolo 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	11
Articolo 18 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.....	11
Articolo 19 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.....	11
Articolo 20 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	12
Articolo 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	12
Articolo 22 - Revoca della concessione decennale del posteggio.....	13
Articolo 23 - Mercati straordinari.....	13
Articolo 24 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	14
Articolo 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	15
Titolo 3 - Fiere.....	16
Articolo 26 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....	16
Articolo 27 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	16
Articolo 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	17
Articolo 29 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	17
Articolo 30 - Revoca della concessione decennale di posteggio.....	17
Articolo 31 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.....	18
Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	19

Titolo 4 - Fiere Promozionali.....	20
Articolo 33 - Fiere promozionali.....	20
Articolo 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	20
Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti.....	21
Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	21
Articolo 37 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.	22
Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	23
Titolo 5 - Posteggi fuori mercato.....	24
Articolo 39 - Posteggi fuori mercato	24
Articolo 40 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	24
Articolo 41 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi	24
Articolo 42 - Revoca della concessione decennale del posteggio.....	25
Articolo 43 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	26
Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	35
Titolo 6 - Commercio itinerante.....	36
Articolo 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	36
Articolo 46 - Zone vietate.....	36
Articolo 47 - Rappresentazione cartografica.....	36
Articolo 48 - Determinazione degli orari.....	36
Articolo 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....	37
Articolo 50 - Concessioni temporanee.....	37
Articolo 51 - Validità delle presenze.....	37
Articolo 52 - Produttori agricoli.....	37
Articolo 53 - Attività stagionali.....	38
Articolo 54 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.....	38
Articolo 55 - Sanzioni.....	39
Articolo 56 - Abrogazione precedenti disposizioni.....	40

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999, dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato

prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

- l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree

pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- g) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - h) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - i) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - j) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva

Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale dovrà includervi anche il commercio su aree pubbliche allo scopo di :

- avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche,
- dare adeguate informazioni ai soggetti economici e alle forze sociali interessate,
- definire obiettivi di riqualificazione ed ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza

Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti alle attività commerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla Giunta Comunale una commissione consultiva costituita dalle rappresentanze del Comune, degli operatori del commercio su aree pubbliche, dei produttori agricoli, delle organizzazioni dei consumatori e del commercio.

Tra i compiti della commissione vi sono inoltre :

- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
- l'eventuale revisione annuale dei piani del commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno essere attribuite ad una delle autorizzazioni derivanti dalla conversione, a scelta dell'operatore. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività da carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni in forma scritta e senza ulteriori formalità, al responsabile dell'ufficio attività produttive e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 8 - Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 9 - Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti (collocamento ordinario) ai collaboratori familiari (articolo 230 bis C.C.), al lavoratore interinale Legge 196/97), all' associato in partecipazione (articoli 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (articolo 2 Legge 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di svolgimento di mercato o di fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs n. 114/98.
4. Il produttore agricolo non può delegare.

Articolo 10 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 11 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m.
 3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 3bis. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere chiusi in contenitori tutti i rifiuti prodotti, per la rimozione dall'area utilizzata.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite, salvo che il posteggio, dopo l'assegnazione agli spuntisti sia rimasto libero.

Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2 - Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 14 - Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 15 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 16 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande avverrà da 20mo giorno dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglione.

5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 18 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2,.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 19 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 20 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune (competenza Ufficio di Polizia Municipale) provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, articolo 5 comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

Articolo 22 - Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 23 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 24 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. MERCATO SETTIMANALE

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza :**SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **SABATO**(nel caso di festività il giorno feriale precedente) (PAROLE SOPPRESSE)*

b) ubicazione: **PIAZZA MAZZINI, VIA TÜRINI, PIAZZA DEL MERCATO, VIA SANTA MARIA, BORGO DELLA VITTORIA, VIA DELL'ACQUA.**

d) superficie complessiva dei posteggi: **3.542 mq.;**

e) totale posteggi: n. **117** di cui:

- n.**22** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **84** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **9** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
- n. **2** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'orario di svolgimento è : **dalle 8.00 alle 13.00** (comunque non prima delle 07 :00 per la vendita dei generi alimentari)

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere.

* Del. C.C. n. 40 del 30/03/2026

Articolo 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 3 - Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 26 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 27 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande decorre da 20mo giorno dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Dovranno inoltre essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglìoria.

Articolo 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 29 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 30 - Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 31 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata **FIERA DELLA PORTA FIORENTINA** si svolge di norma **LA DOMENICA PRECEDENTE LA PASQUA**.

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **QUARTIERE DUOMO**

b) superficie complessiva dei posteggi: mq.**650**

c) numero totale posteggi: **26**, di cui:

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) di mq. **25**
- n. **25** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di mq **25** ciascuno

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario di svolgimento dalle **08 :30** alle **20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 7 : 30);

La spunta degli operatori avviene dalle ore 09 :00 alle ore 09 :30.

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

alimentari

non alimentari

Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 4 - Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 33 - Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50 per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.

Articolo 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.

5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, articolo 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 37 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

Denominazione: “Pesciantica (Oggetti d'arte e cose antiche di pregio)”;

Ubicazione: Piazza del Mercato, Via dell'Acqua, Via S. Maria, Borgo della Vittoria, Via Andreotti, Via Ricasoli e Piazza XX Settembre;

Mesi di esclusione: Luglio e Dicembre (per l'anno 2002 anche gennaio e febbraio);

Giorni e orario di svolgimento: 4° Domenica del mese, dalle ore 9 alle ore 19 per tutte le aree di ubicazione;

Numero di posteggi: 40 dei quali,

- N. 20 sono riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/99, articolo 4, comma 1) di 25 mq. ciascuno;
- N. 19 riservati a soggetti iscritti al REA di 25 mq. ciascuno;
- N. 1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/99, articolo 5, comma 4, lettera b) di mq. 25;
- E' ammessa la presenza di N. 15 hobbisti e scambisti.

Settori merceologici: oggetti d'arte e cose antiche di pregio e cose usate prive di valore o di valore esiguo.

3. La Fiera promozionale denominata **FIERA PROMOZIONALE ARTIGIANATO LOCALE** si svolge di norma, il sabato pomeriggio.

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **PIAZZA MADDALENA E PIAZZA DUOMO**

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. **270**

c) numero totale posteggi: **9**, di cui:

- n. **4 riservati a iscritti al REA** di mq **30** ciascuno
- n. **4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare** (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1) di mq **30** ciascuno
- n. **1 riservati ai portatori di handicap** (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) di mq **30** ciascuno

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario è così determinato: **dalle 15,00 alle 20,00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

1. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: **PIETRA, LEGNO, CERAMICA E VETRO DECORATO A MANO, MOBILI E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, DIPINTI SCULTURE E OGGETTI D'ARTE, ARTIGIANATO DI SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI OGGETTI SUL POSTO.**

Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 38.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 5 - Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 39 - Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 40 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 41 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, articolo 5 comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Articolo 42 - Revoca della concessione decennale del posteggio

1. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 43 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

I. POSTEGGIO FUORI MERCATO - VIA GALEOTTI LATO SUD/EST IN OCCASIONE DELLA FIERA DI COLLEVITI:

a) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **DOMENICA SUCCESSIVA ALLA PASQUA**

b) ubicazione: **VIA GALEOTTI LATO SUD/EST**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**90**

d) totale posteggi: n.**3** di cui:

- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

II. POSTEGGIO FUORI MERCATO – LATO SUD DI VIA NUOVA DEI FIORI –BIENNALE DEL FIORE:-

a) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE DEGLI ANNI PARI**

b) ubicazione: **LATO SUD DI VIA NUOVA DEI FIORI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**180**

d) totale posteggi: n.**6** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. **4** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per settore extralimentare

e) Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 23:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

III. POSTEGGIO FUORI MERCATO – IN OCCASIONE FESTA DI SAN BARTOLOMEO--:

a) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **24 AGOSTO**

b) ubicazione: **COLLODI- PIAZZA DELLA CHIESA, PIAZZA CIUMEI, PIAZZA COLLODI-**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**120**

d) totale posteggi: n.**4** di cui:

- n.**4** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

e) Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 23:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

IV. POSTEGGIO FUORI MERCATO – IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI-:

a) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **DAL 31/10 AL 3/11**

b) ubicazione: **VIA SQUARCIABOCCONI LATO SUD DAL CAVALCAVIA DI VIA NUOVA DEI FIORI VERSO IL CIMITERO URBANO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**120**

d) totale posteggi: n.**4** di cui:

- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare
- n. **1** riservati ai produttori agricoli

e) Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 16:30**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

V. POSTEGGIO FUORI MERCATO – FRAZIONI DELLA MONTAGNA-:svolgimento dell'attività: **ANNUALE**cadenza : **DUE VOLTE LA SETTIMANA**Giornata svolgimento **SARA' OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO**ubicazione: **SARA' OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO**

superficie complessiva dei posteggi: mq.

totale posteggi: n **SARA' OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO** di cui:

- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per settore extralimentare

Orario di svolgimento:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

VI. POSTEGGIO FUORI MERCATO – EX MERCATO DEI FIORI-:svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza :

Giornata svolgimento **TUTTO L'ANNO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO ALL'EX MERCATO DEI FIORI**

ubicazione: **VIA CURTATONE E MONTANARA**superficie complessiva dei posteggi: mq.**60**totale posteggi: n.**2** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

VII. POSTEGGIO FUORI MERCATO – CASTELVECCHIO IN OCCASIONE SAGRA DEL PANINO:-

svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **NEL MESE DI AGOSTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL PANINO**

ubicazione: **INIZIO ABITATO DI CASTELVECCHIO**

superficie complessiva dei posteggi: mq.**30**

totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

VIII. POSTEGGIO FUORI MERCATO – IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL NECCIO A SAN QUIRICO:-

svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **SECONDA DOMENICA DI MARZO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL NECCIO**

ubicazione: **INIZIO ABITATO SAN QUIRICO LATO EST E PIAZZALE STERRATO ALL'INIZIO DI SAN QUIRICO**

superficie complessiva dei posteggi: mq.**60**

totale posteggi: n.**2** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

IX. POSTEGGIO FUORI MERCATO – IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI VELLANO- SAGRA DELLA FRUGIATA:svolgimento dell'attività: **ANNUALE**Cadenza : **ANNUALE**Giornata svolgimento **MESE DI FEBBRAIO**ubicazione: **AREA EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E IN VIA MAMMIANESE IN CORRISPONDENZA DELLA VIA DEL CONVENTO**superficie complessiva dei posteggi: mq.**60**totale posteggi: n.**2** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

X. POSTEGGIO FUORI MERCATO – CHIESA DELLA MADDALENA:-svolgimento dell'attività: **ANNUALE**Cadenza : **ANNUALE**Giornata svolgimento **3 MAGGIO**ubicazione: **A FIANCO DELLA CHIESA DELLA MADDALENA**superficie complessiva dei posteggi: mq.**30**totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

XI. POSTEGGIO FUORI MERCATO – IN OCCASIONE DEL PALIO DEI RIONI:-

svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE IN OCCASIONE DEL PALIO DEI RIONI**

ubicazione: **VIA TURINI LATO SUD/OVEST E PIAZZA GRAMSCI**

superficie complessiva dei posteggi: mq.60

totale posteggi: n.2 di cui:

- n.2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

XII. POSTEGGIO FUORI MERCATO –IN OCCASIONE DELLA TOMBOLA DI BENEFICIENZA DELLA PUBBLICA ASSISTENZA:-

svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento **SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE**

ubicazione: **PIAZZA MAZZINI LATO SUD/OVEST**

superficie complessiva dei posteggi: mq.60

totale posteggi: n.2 di cui:

- n.2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

13 POSTEGGIO FUORI MERCATO – VENDITA ALBERI DI NATALE:-svolgimento dell'attività: **ANNUALE**Cadenza : **ANNUALE**Giornata svolgimento **DAL 1 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE**ubicazione: **PIAZZA DEL DUOMO LATO NORD/EST E VIA GIUSTI A FIANCO DELLA CHIESA DELLE SALESIANE**

superficie complessiva dei posteggi: mq.12

totale posteggi: n.2 di cui:

- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per settore extralimentare (ALBERI DI NATALE)

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

I. POSTEGGIO FUORI MERCATO – 5 GENNAIO VIGILIA DELL'EPIFANIA:-svolgimento dell'attività: **ANNUALE**Cadenza : **ANNUALE**Giornata svolgimento **5 GENNAIO VIGILIA DELL'EPIFANIA**ubicazione: **PIAZZA MAZZINI LATO NORD/OVEST**

superficie complessiva dei posteggi: mq.30

totale posteggi: n.1 di cui:

- n.1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

II. POSTEGGIO FUORI MERCATO –CIMITERO DI COLLODI:-svolgimento dell'attività: **ANNUALE**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**ubicazione: **DAVANTI AL CIMITERO DI COLLODI**superficie complessiva dei posteggi: mq.**30**totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 18:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

III. POSTEGGIO FUORI MERCATO –CIMITERO DI VENERI-Svolgimento dell'attività: **ANNUALE**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**ubicazione: **DAVANTI AL CIMITERO DI VENERI**superficie complessiva dei posteggi: mq.**30**totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 8:30 alle ore 18:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

IV. POSTEGGIO FUORI MERCATO – COLLODI-:svolgimento dell'attività: **STAGIONALI**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento **DA LUNEDÌ A SABATO**ubicazione: **COLLODI**superficie complessiva dei posteggi: mq.**60**totale posteggi: n.**2** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 9:00 alle ore 19:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

V. POSTEGGIO FUORI MERCATO – COLLODI-:svolgimento dell'attività: **ANNUALI**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento **GIORNI FESTIVI**ubicazione: **COLLODI**superficie complessiva dei posteggi: mq.**120**totale posteggi: n.**4** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Orario di svolgimento: **dalle ore 9:00 alle ore 19:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area destinata a posteggio fuori mercato è interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, nei giorni e negli orari indicati all'articolo 42.

Titolo 6 - Commercio itinerante

Articolo 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 46 - Zone vietate

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - nelle seguenti strade:
 - I. nei centri storici del Comune, così come definiti nello strumento urbanistico
 - II. nei centri urbani delle cinque frazioni della montagna dal momento in cui sarà operativa l'assegnazione dei posteggi fuori mercato previsti dal Piano e dal presente Regolamento
 - qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 47 - Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 48 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n.114/1998 .

Titolo 7 - Norme transitorie e finali

Articolo 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 50 - Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 51 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 52 - Produttori agricoli

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 della legge

n. 241/1990 e del DPR n. 300/1992.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia viene equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 53 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 54 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 55 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: • Senza la prescritta autorizzazione • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa <i>(Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio)</i> • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 <i>(Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).</i>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa <i>(Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.)</i> • Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento <i>(Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).</i>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.
Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 <i>(La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).</i>	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 56 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
-